



AREA 2 -Servizi alle Imprese-

Dir. n. 05

21 febbraio 2022

Oggetto: Indicazioni operative per l'istruttoria delle attività di impiantistica

II DIRIGENTE

Visto il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 37, del 22 gennaio 2008, avente ad oggetto il *“Regolamento concernente l’attuazione dell’art.11 – quattordices, comma 13, lettera a) della legge n.248 del 2 dicembre 2005 recante il riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all’interno degli edifici”*;

Vista la direttiva n.4, del 12 novembre 2008, della ex CCIAA di Latina che disponeva ai fini istruttori la necessità di fare allegare alla pratica almeno n.3 fatture all’anno per ogni tipologia di attività di impiantistica richiesta e per gli anni necessari a dimostrare il requisito stesso, al fine dell’accertamento del possesso dei requisiti tecnico-professionali in capo al responsabile tecnico;

Visto il parere del Ministero dello Sviluppo Economico, prot. n.0256916 del 29 dicembre 2011, nel quale si sottolinea la chiara volontà del legislatore di trattare in modo differenziato la figura del responsabile tecnico <esterno> rispetto a quella del titolare e del legale rappresentante (soggetti abilitanti). In particolare, il M.S.E. stabilisce che solo nel caso di RTC, quindi diverso dal titolare e dal legale rappresentante, dovrà essere evidenziato lo specifico ruolo ricoperto dal medesimo nell’impresa/società con l’indicazione, appunto, della qualifica di responsabile tecnico (*codifica PTS*); diversamente per il titolare/ legale rappresentante, dove dovranno essere inserite, sulle specifiche posizioni, le sole abilitazioni professionali;

Visto il parere del M.S.E. del 03 maggio 2011, reso alla CCIAA di Ravenna, dove il ministero ha espresso parere non favorevole circa la retroattività della nomina a responsabile tecnico; tuttavia, qualora dovesse sorgere l’esigenza di una sostituzione del responsabile tecnico questo va denunciato al REA entro il termine previsto dei 30 giorni;

Visto il parere a privato del 12 ottobre 2012 che prevede che un soggetto possa essere nominato responsabile tecnico di un’impresa di impiantistica anche mediante la stipula di un contratto di lavoro part-time purché, in linea di principio, la forma contrattuale non impedisca di fatto al responsabile tecnico il pieno e totale coinvolgimento nell’attività stessa;

Visti i pareri M.S.E. del 28 agosto 2008 e del 02 gennaio 2018 nei quali è stabilito che, ai fini del riconoscimento del requisito in capo al responsabile tecnico, le esperienze lavorative prestate in modalità part-time debbano essere sempre valutate secondo il criterio di proporzionalità;

Visto il parere del M.S.E. del 02 gennaio 2020 che ritiene possibile, in relazione alle esigenze operative dell’impresa, la nomina di più di un responsabile tecnico, ancorché sia sempre rispettato il rapporto di immedesimazione con l’impresa;



Vista la direttiva n.2 del 05 aprile 2017 della ex CCIAA di Latina con cui si è approvata la precedente guida operativa delle imprese di installazione con la relativa modulistica nonché la modulistica in uso dalla ex consorella di Frosinone;

Considerata la necessità di aggiornare la modulistica e la guida operativa a disposizione dell'utenza anche al fine di uniformare le procedure tra le due ex Camere accorpate;

Dispone

- che ai fini dell'accertamento del possesso del requisito tecnico-professionale, a seguito dell'esperienza professionale, vengano allegate alla pratica almeno n.3 fatture all'anno per ogni tipologia di attività di impiantistica richiesta e per gli anni necessari a dimostrare il requisito stesso, da dove si evinca chiaramente le prestazioni svolte;
- che ai fini dell'accertamento di una concreta ed effettiva immedesimazione il soggetto preposto come responsabile tecnico in qualità di dipendente deve aver stipulato con l'impresa un contratto di lavoro anche part-time ma pari almeno al 50% delle ore previste per il rapporto di lavoro full time;
- che ai fini del riconoscimento del requisito tecnico-professionale le esperienze lavorative prestate dal lavoratore dipendente in modalità part-time debbono essere sempre valutate secondo il criterio di proporzionalità; analogo criterio va adottato per la valutazione delle esperienze lavorative maturate con un responsabile tecnico in part time;
- che in caso di aggiunta di un ulteriore responsabile tecnico o di una sostituzione l'adempimento può essere fatto entro il termine dei trenta giorni dal verificarsi dell'evento;
- che è consentito proporre più di un responsabile tecnico per la medesima impresa ancorché sia sempre rispettato il rapporto di immedesimazione;
- che ai fini della meccanizzazione, nel caso di titolare/ legale rappresentante in possesso dei requisiti tecnici-professionali, occorre procedere con l'inserimento delle sole abilitazioni professionali, in quanto "soggetto abilitante", mentre, nelle altre casistiche, occorre procedere con l'attribuzione della qualifica di responsabile tecnico (*codifica PTS*);
- di aggiornare la guida operativa delle imprese di installazione di impianti con la relativa modulistica (modello SCIA, modello aggiunta-sostituzione Rt, dichiarazione sostitutiva di certificazione relativa al requisito morale dell'antimafia), allegati alla presente;

Quanto sopra è di immediata e unica applicazione a cura dell'Ufficio Registro delle Imprese e dell'Albo artigiani.

Il Dirigente

(Dott. Domenico Spagnoli)

Firma digitale apposta ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7 marzo 2005
n.82 "Codice dell'amministrazione digitale" e s.m.i.